



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 100 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/128 CC NAS RG del 14.01.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale di ispezione igienico-sanitaria del 04.07.2014, ore 20,15, eseguita dal M.C. ARMATORE Vincenzo unitamente ai Luogotenenti FARACI Giuseppe e SAMARITANO Salvatore, (tutti appartenenti al Comando Carabinieri Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa), presso l'esercizio di gastronomia all'insegna "**Gli arancini di Montalbano**", sito in Santa Croce Camerina (RG), frazione di Punta Secca, via F.lli Bandiera n.° 10, di cui è titolare il Sig. CAVALIERI Gaetano, nato a Ragusa il 13.02.1947 e residente in Santa Croce Camerina, via Giordano Bruno n.° 39/41;

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/128 del 19.07.2014, ore 11,30, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa a seguito della ispezione igienico-sanitaria sopradetta del 04.07.2014, avvenuta presso l'esercizio di gastronomia "**Gli arancini di Montalbano**", sopra meglio generalizzato;

Atteso che durante l'ispezione anzidetta, come risulta da verbale, svolta alla presenza del Sig. CAVALIERI Gaetano, che ha sottoscritto il verbale stesso, è stata rilevata a carico della ditta e quindi del Sig. CAVALIERI, quale titolare della attività di gastronomia medesima, la violazione amministrativa prevista dall'Allegato II parte "A" del Reg. CE 29 aprile 2004 n.° 852 e sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.°193 "**per avere omesso, nella predetta qualità, di mantenere nelle giuste condizioni igienico-sanitarie e strutturali i locali della gastronomia. All'atto del controllo è stata accertata la presenza di pareti in parte prive di intonaco e in parte con blocchi non rifiniti; l'intonaco scrostato in più punti e frammenti di pittura sparsi sui piani di lavoro; pavimentazione con sporco pregresso frammisto a polvere e residui di lavorazioni.**"

Considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (**corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 30.07.2014, ore 13,30, nelle mani di Cavalieri Stefania, nata a Ragusa il 30.12.1987 e residente a Santa Croce Camerina, via Giordano Bruno 39/41, nella qualità di figlia convivente e dipendente del trasgressore, che sottoscrive la relata di notifica con obbligo di consegna, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi indirizzati al Direttore Generale dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia con nota prot. n.° E-0017024 del 27.08.2014, in riferimento al verbale *de quo* ed al verbale di contestazione n.° 2014/127 CC NAS RG, entrambi relativi all'ispezione igienico-sanitaria in oggetto e la richiesta di audizione parte ex art. 18 L. 689/81;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge n.° 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di Ragusa prot. n.° 14626/1-8 "p" dell'25.09.2014 acquisito al protocollo generale



dell'ASP n.° E – 0019420 del 02.10.2014 che riferisce sia in merito al verbale n.° 2014/127 che al verbale n.° 2014/128 elevato in pari data a seguito della medesima ispezione;

Considerato che ad evasione della richiesta di audizione personale ex art. 18. Legge 689/81 con nota prot. n.° 4802 dell'08.10.2014 Racc. A.R., n.° 014886420852, l'Ufficio Sanzioni convocava il ricorrente per la data del 16.10.2014 ore 10,00, che però ha avuto esito negativo in quanto la raccomandata è stata restituita all'ASP con la dicitura *“non richiesto entro il periodo di giacenza prescritta”*;

Ritenute non fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

la parte contesta la violazione affermando che *“il laboratorio per la lavorazione degli alimenti all'atto del controllo era nelle migliori condizioni igienico sanitarie”* ma afferma che potevano essere notate delle macchie di umidità.

Afferma anche che al momento del controllo i locali sembravano polverosi per via di lavori di rifacimento delle pareti ma *“non era in atto alcuna lavorazione di alimenti”*;

Il Comando NAS, invece, nelle proprie controdeduzioni afferma che *“l'attività era aperta, v'erano delle lavorazioni e preparazioni di gastronomia in atto (nello specifico arancine) e venivano serviti svariati clienti”*.

In buona sostanza non pare che siano stati forniti dal trasgressore elementi di fatto e di diritto atti a provare l'inesistenza della violazione accertata.

La contestazione è pertanto fondata, tuttavia il carattere della violazione l'adeguamento delle prescrizioni, sia pur parziali, come da comunicazione del SIAN prot. n.° 871 SIA del 7.8.2014, inducono a contenere la sanzione graduando la stessa, ai sensi dell'art. 11 L.689/81, con l'applicazione della maggiorazione ritenuta equa del 20% rispetto al minimo edittale con facoltà di chiederne la rateizzazione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **CAVALIERI Gaetano** nato a Ragusa il 13.02.1947 e residente a Santa Croce Camerina in via Giordano Bruno n.° 39/41 titolare e responsabile legale dell'esercizio di gastronomia all'insegna ***“Gli arancini di Montalbano”***, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 600,00 (minimo edittale € 500,00 + 20%)**

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 600,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00



Per complessivi €. 666,00 (euro seicentosessantasei)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: ***“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”.*** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. ***CAVALIERI Gaetano*** nato a Ragusa il 13.02.1947 e residente a ***Santa Croce Camerina in via Giordano Bruno n.° 39/41;***

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 27 NOV. 2014

***Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico***



